

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 8 aprile 2015

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2015, n. 10.

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e delle altre disposizioni statali in materia, provvede al riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di comuni e comunali, al fine di adeguare il sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

2. La presente legge detta, altresì, norme in materia di riordino istituzionale regionale, di ambiti territoriali e di società partecipate dalle province nonché di soppressione delle unioni speciali di comuni.

3. La Regione favorisce e promuove la gestione associata delle funzioni comunali, sia proprie che conferite, comprese quelle relative all'information and communication technology (ICT) e alla raccolta ed elaborazione di dati e assistenza tecnico-amministrativa. La Regione incentiva in particolare le unioni e le fusioni di comuni per l'esercizio delle funzioni ai sensi della presente legge.

4. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte delle province quali enti territoriali di area vasta di cui alla l. 56/2014, di seguito denominate nuove province, delle funzioni di centrale di committenza, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, indicate dall'articolo 1, comma 88 della medesima l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendono avvalersi, mediante intese o convenzioni con le nuove province.

Art. 2
(Funzioni della Regione)

1. Fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo I della presente legge, già conferite alle province ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 1 marzo 1998, n. 112) e delle altre norme regionali di settore, sono riallocate nella Regione.

2. Le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore.

3. La riallocazione delle funzioni di cui al comma 2, nonché del personale che le esercita, deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle riforme di settore di cui all'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalla Regione anche in base alla dislocazione territoriale dei servizi.

Art. 3
(Funzioni conferite ai comuni e alle loro forme associative)

1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) e le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), indicate nell'Allegato C della presente legge, sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Sono inoltre conferite ai comuni e alle loro forme associative le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo II della presente legge, già conferite alle province.

Art. 4
(Funzioni delle nuove province)

1. Le nuove province esercitano le funzioni di cui alla l. 56/2014.
2. Sono riallocate nelle nuove province le funzioni di cui all'Allegato A, paragrafo III della presente legge.

Art. 5
(Società partecipate)

1. La Regione favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province. Le nuove province nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e in particolare dall'articolo 1, commi 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)), effettuano la ricognizione degli enti e agenzie, nonché delle società partecipate di propria competenza e approvano il Piano di ricognizione.

2. Il Piano di ricognizione di cui al comma 1 individua gli enti e le agenzie, nonché le società partecipate che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014.

3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e o funzioni non ricomprese nelle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85 della l. 56/2014, nonché le modalità e i tempi per l'attuazione del programma di dismissione stesso. Il Piano è corredato da una relazione tecnica.

4. Per il personale delle società partecipate dalle province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 614 della l. 190/2014.

Art. 6
(Criteri generali per l'individuazione delle risorse)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'articolo 1, comma 96 della l. 56/2014, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali), delle disposizioni statali attuative, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce, sulla base di un protocollo di intesa tra Regione, Province ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore da stipularsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, l'entità e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali connesse al riordino delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

2. I trasferimenti della proprietà dei beni mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni provinciali sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera b) della l. 56/2014.

Art. 7
(Ambito territoriale ottimale e unioni e fusioni di comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14, è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane.

2. Il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, sono tenuti all'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente, è fissato in tremila abitanti.

3. La Regione con propria legge stabilisce misure di premialità per incentivare, favorire e promuovere le gestioni associate delle funzioni e dei servizi. I contributi regionali e statali sono destinati ad incentivare, in particolare, unioni e fusioni di comuni con il seguente ordine e gradualità:

a) fusioni di comuni;

b) unioni di comuni, con popolazione superiore a trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;

c) unioni di comuni, con una popolazione complessiva compresa tra i cinquemila e trentamila abitanti, con riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, aventi come finalità l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

4. Gli incentivi regionali di cui al comma 3 si articolano in tre categorie:

a) finanziamenti per le spese di esercizio e/o in conto capitale;

b) supporto formativo e tecnico-operativo per fornire assistenza qualificata e formazione per amministratori e dipendenti degli enti locali;

c) premialità nella partecipazione a bandi o avvisi regionali riservata ai comuni confluiti nella fusione o costituenti le unioni di cui al comma 3.

TITOLO II
MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 8

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), le parole: *“le unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“, le unioni di comuni territorialmente interessate”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: *“delle unioni speciali di comuni di cui alla normativa regionale”* sono sostituite dalle seguenti: *“le unioni di comuni territorialmente interessate”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 9/1995, le parole: *“le unioni speciali di comuni competenti”* sono sostituite dalle seguenti: *“le unioni di comuni territorialmente interessate”*.

4. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 9/1995 la parola: *“speciale”* ove ricorre è soppressa.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 9/1995, la parola: *“speciale”* è soppressa.

Art. 9

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)

1. L'articolo 3 del Titolo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), è abrogato.

2. Il Titolo III - Esercizio Associato di funzioni e cooperazione comunale -, Capo I - Unione speciale di comuni - e gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della l.r. 18/2011, sono abrogati.

3. Il Capo II - Esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali - e gli articoli 16 e 17 della l.r. 18/2011, sono abrogati.

4. Al Titolo IV della l.r. 18/2011, il Capo IV - Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei, freschi e conservati) e alla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) e gli articoli 58 e 59, sono abrogati.

5. Gli articoli 72 e 74 del Titolo V della l.r. 18/2011, sono abrogati.

Art. 10

(Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), dopo le parole: *“Lo Statuto”*, sono inserite le seguenti: *“, nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”*.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente:

“a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;”.

3. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

“d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.”.

4. Il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

“2. Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.”.

5. I commi 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

6. La lettera a) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013, è sostituita dalla seguente:

“a) esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis);”.

7. Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 11/2013 le parole: *“e all'Unione speciale di comuni”* sono sostituite dalle parole: *“o ai comuni”*.

8. Il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.”.

9. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

10. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, sono abrogati.

11. Il comma 4 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

“4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.”.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è inserito il seguente:

“5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.”.

13. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

“6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis.”.

14. Il comma 8 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013, è abrogato.

15. Al comma 9 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: *“di tutti gli organi di cui all'articolo 4”*, sono sostituite dalle parole: *“del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6”*.

16. Alla lettera b) del comma 10 dell'articolo 18 della l.r. 11/2013 le parole: *“1, lettera e)”* sono sostituite dalle parole: *“5-bis”*.

17. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 11/2013, le parole: *“31 dicembre 2015”* sono sostituite con le seguenti: *“31 dicembre 2016”*.

18. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 11/2013, è sostituito dal seguente:

“1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata.”.

Art. 11

(Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è sostituita dalla seguente:

“c) il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato;”.

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/1998, è sostituita dalla seguente:

“d) il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato;”.

3. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”*.

4. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”*.

5. Alla rubrica dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”*.

6. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente:

“1. I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sopra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia.”.

7. Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, è sostituito dal seguente:

“2. Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio.”.

8. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”*.

9. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”;”*.

10. Al comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 9/1998, la parola: *“provinciali”* è sostituita dalla seguente: *“territoriali”*.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E

FINALI, CLAUSOLA E FINANZIARIE

Art. 12

(Norma transitoria e finale)

1. Le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge sono esercitate dai comuni mediante le unioni di comuni o le altre forme associative previste dalla normativa vigente.

2. Le unioni dei comuni e le altre forme associative di comuni individuate nella presente legge, nell'esercizio delle funzioni in materia di bonifica e di idraulica, di cui all'allegato B della presente legge, nei territori dove non operano i consorzi di bonifica, si avvalgono di norma dell'Agenzia forestale regionale.

3. I comuni costituiscono, se non già esistenti, le unioni di comuni o le altre forme associative di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2015. Entro lo stesso termine i comuni costituiscono, se non già esistenti, le forme associative di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Qualora i comuni non provvedono agli adempimenti di cui al comma 2, nel termine ivi previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e i comuni inadempienti sono esclusi dalla partecipazione al patto di stabilità verticale.

5. La Giunta regionale, ai fini dell'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, definisce i criteri, le modalità e le risorse per il finanziamento delle predette funzioni associate dei comuni indicate nell'Allegato B anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 7, comma 3.

6. Il personale delle disciolte comunità montane, che svolge le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge, è trasferito nei ruoli del personale delle unioni di comuni o delle altre forme associative di cui al comma 1 nella posizione giuridica ed economica posseduta alla data del trasferimento stesso. Il contingente di tale personale è stabilito dalla Giunta regionale fermo restando l'invarianza della spesa complessiva.

7. Nelle more di quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 il personale di cui al comma 6 svolge le proprie attività alle dipendenze delle disciolte Comunità montane presso le attuali sedi di lavoro. Tale personale può, altresì, essere utilizzato dalla Regione, dalle nuove province e dai comuni mediante apposite convenzioni.

8. La Giunta regionale provvede, entro trenta giorni dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, a rideterminare la dotazione organica del proprio personale, atteso quanto trasferito ai sensi del medesimo articolo 2, perseguendo i criteri di funzionalità e razionalizzazione, nonché di ottimizzazione delle risorse finanziarie e di bilancio. A tal fine sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2, commi 11, lettera a) e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

9. Ai fini del dimensionamento del personale da trasferire, la Giunta regionale adotta un piano di riassetto organizzativo tenendo conto dell'assegnazione alle funzioni del personale medesimo alla data di entrata in vigore della l. 56/2014.

10. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 2 continuano ad essere esercitate dalle nuove province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte della Regione che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

11. Le funzioni oggetto di riordino di cui all'articolo 3, comma 2 continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dei comuni e delle loro forme associative che comunque deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

12. Le forme di partecipazione nelle materie riallocate nella Regione ai sensi della presente legge avvengono nel rispetto dei livelli di organizzazione e delle articolazioni provinciali delle rappresentanze sociali.

13. Le comunità montane, ancorché disciolte, continuano ad esercitare le funzioni di cui all'Allegato B della presente legge già attribuite fino alla data di effettivo avvio di esercizio delle funzioni medesime da parte delle unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, che comunque deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla costituzione delle medesime unioni di comuni e delle altre forme associative previste dalla normativa vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 3 della l.r. 18/2011 con riferimento all'Agenzia forestale regionale.

14. L'Osservatorio regionale istituito ai sensi del punto 13, lettera b) dell'Accordo tra lo Stato e le Regioni sancito in Conferenza unificata in data 11 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 91 della l. 56/2014, continua a svolgere la propria attività fino alla completa attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.

15. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 426, della l. 190/2014, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento), così come modificata con la legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, possono essere applicate fino al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti ivi previsti, delle risorse per le assunzioni anche per gli anni 2017 e 2018.

16. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino della normativa regionale nelle materie di cui agli allegati della presente legge.

Art. 13

(Disposizioni in materia di comunità montane e consorzi di bonifica)

1. In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), la Comunità montana Alta Umbria succede in tutti i rapporti pendenti in materia di trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Comunità montana Associazione dei comuni del Trasimeno-Medio Tevere.

2. Al comma 1-ter dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), come inserito dall'articolo 7 della l.r. 8/2015, dopo la parola: "omnicomprensivo," sono inserite le seguenti: "fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio".

Art. 14

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo 2016 e successivamente con cadenza annuale e comunque fino al completamento del riordino delle funzioni di cui agli allegati A, B e C, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 15
(Norma finanziaria)

1. La presente legge non introduce nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale. L'esercizio delle funzioni oggetto di riordino é assicurato, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio regionale, dalle risorse finanziarie già autorizzate con precedenti leggi, nelle unità previsionali di base (UPB) e capitoli di spesa di seguito elencati:

a) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 2:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 717 voci 1021/1022/1023 (l.r. 02.03.1999, n. 3);
- 2) UPB 05.1.010 denominata "Attività ed interventi in materia di smaltimento dei rifiuti" - capitoli 853 e 5111 (l.r. 21.10.1997, n. 30);
- 3) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del lago Trasimeno" - capitolo 5009 (l.r. 11.05.2007, n. 12);
- 4) UPB 07.1.013 denominata "Finanziamenti nel settore della programmazione faunistica" - capitolo 4195 voce 6290 (l.r. 22.10.2008, n. 15) e capitolo 4190 voce 6260 (l.r. 17.05.1994, n. 14);
- 5) UPB 03.1.004 denominata "Attività in materia di costruzioni in zone sismiche" - capitolo 849 (l.r. 21.01.2015, n. 1 ex l.r. 27.01.2010, n. 5);

b) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato A, previste all'articolo 4:

- 1) UPB 05.1.017 denominata "Funzioni conferite alle Province in materia di risorse idriche e gestione del bacino del Lago Trasimeno" - capitoli 5011 e 5012 (l.r. 02.05.1980, n. 39);
- 2) UPB 06.1.002 denominata "Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico" - capitolo 3126 (l.r. 18.11.1998, n. 37);

c) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato B, previste all'articolo 12:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" per la quota parte già destinata alle Comunità montane del capitolo 718 voci 1021 e 1022 (l.r. 23.12.2011, n. 18) e dei capitoli 810 e 820 (l.r. 23.07.2007, n. 24);

d) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera a, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di turismo:

- 1) UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitolo 716 voci 1021 e 1022 (l.r. 23.07.2007, n. 24);

e) per il finanziamento delle funzioni di cui all'Allegato C, lettera b, previste all'articolo 3, comma 1 in materia di politiche sociali:

- 1) UPB 13.1.005 denominata "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio assistenziali" - quota parte capitolo 2884 e quota parte capitolo 2888;
- 2) UPB 13.1.014 denominata "Interventi socio-assistenziali" - quota parte capitolo 2899.

2. Al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 2, in particolare Allegato A, paragrafo I, lettere i) e j) possono concorrere, altresì, finanziamenti dell'Unione europea secondo le modalità indicate dalle specifiche normative vigenti.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 7, comma 3, agli interventi finanziari per il riordino territoriale di cui agli articoli 29 e 33 della l.r. 24.09.2003, n. 18 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nella UPB 02.1.001 denominata "Relazioni istituzionali" - capitoli 721 e 726 (l.r. 24.09.2003, n. 18 e l.r. 23.12.2011, n. 18).

4. A decorrere dalla data di trasferimento di ciascuna funzione spettano alla Regione le entrate tributarie, extratributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima.

Art. 16
(Norma di rinvio)

1. La Giunta regionale con proprio atto definisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della l. 190/2014, la destinazione delle risorse finanziarie alla ricollocazione nei propri ruoli del personale provinciale destinatario dei processi di mobilità tenuto conto della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 2 aprile 2015

MARINI

ALLEGATO A

- 1) Funzioni oggetto di riordino riservate alla regione ai sensi dell'art. 2
- 2) Funzioni oggetto di riordino conferite ai comuni e alle loro forme associative ai sensi dell'art. 3, comma 2
- 3) Funzioni oggetto di riordino conferite alle nuove province di cui alla l. 56/2014 ai sensi dell'art. 4

1) FUNZIONI DELLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 2

a) AMBIENTE

- **Rifiuti:** Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, rinnovo, vigilanza e controlli; Rinnovo autorizzazioni; Autorizzazione impianti di ricerca e sperimentazione (artt. 5 e 24 l.r. 11/2009); Riscossione ecotassa smaltimento rifiuti (art. 7 l.r. 30/97)
- **Valutazioni ambientali:**
 - i. Rilascio, rinnovo, riesame Autorizzazione Integrata Ambientale (**AIA** L.R. 11/2009)
 - ii. Rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA** ex Dpr 59/2013)
 - iii. Valutazione Ambientale Strategica (**VAS**)
- **Risorse idriche:** Funzioni amministrative in materia di difesa idraulica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche di cui all'art. 68 comma 1 lettera a, b, c, d, e, f, g, h, l, m l.r. 3/99, alla l.r. 12/2007 e alla l.r. 1/2015 fatto salvo quanto previsto all'articolo 124, comma 1, lettera g) limitatamente ai pozzi domestici

b) ENERGIA

- **Funzioni amministrative concernenti la realizzazione e la modifica di impianti per la produzione di energia:** Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi, di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 8 del d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20
- **Elettrodotti:** Autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione fino a 150 kV

c) GOVERNO DEL TERRITORIO

- **Controllo piani regolatori:** Verifica di compatibilità sui PRG parte strutturale e relative varianti adottate dai Comuni
- **Funzioni inerenti l'attività di vigilanza e controllo su opere e su costruzioni, in zona sismica** al fine di assicurare il rispetto della normativa tecnica vigente – Titolo VI, Capo VI l.r. 1/2015 e artt. 250 e 269 della medesima l.r. 1/2015
- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 111 della l.r. 1/2015** per i comuni che non sono in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 146 del D.lgs. 42/2004
- **Funzioni amministrative in materia paesaggistica di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 110 della l.r. 1/2015**
- **Funzioni concernenti il controllo sull'attività edilizia** in materia di abusivismo di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b) punto 9) e agli articoli 148, 150, 151 e 152 della l.r. 1/2015

d) ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- **Industria, Commercio, Artigianato** - Funzioni amministrative già delegate ai sensi della L.R. 23 marzo 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 9, LR 3/1999)
- **Cave e Miniere:** Vigilanza (art. 14 l.r. 2/2000) - Funzioni amministrative inerenti l'accertamento dei giacimenti di cava L.R. 2/2000 art. 5bis - Funzioni amministrative di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave, comprensiva dei profili sanzionatori - Funzioni di polizia mineraria delle miniere: a) funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti; b) funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche; c)

concessione e la erogazione degli ausili di cui all'articolo 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo (art. 21, comma 2 LR 3/1999)

e) **CACCIA**

- Funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e della caccia, in particolare quelle relative:
- i. all'adozione dei piani faunistico - venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento inerenti la gestione faunistico - venatoria
 - ii. all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico e venatorio
 - iii. alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei Comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei Comitati
 - iv. all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria
 - v. alle autorizzazioni e concessioni connesse alle attività faunistico - venatorie
 - vi. ripopolamenti
 - vii. piani finalizzati alla riduzione e controllo delle specie di fauna selvatica nell'intero territorio regionale
 - viii. procedure di indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica

f) **PESCA**

- Funzioni amministrative relative a:

- i. elaborazione e approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittico faunistica, articolati per bacini idrografici
- ii. all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti
- iii. al rilascio delle licenze di pesca
- iv. all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica
- v. al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali
- vi. ripopolamenti
- vii. funzioni di cui all'art. 4 della l.r. 15/2008

g) **TURISMO**

- Funzioni ex art. 4 L.R. 12-7-2013 n. 13

h) **VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (EX D.LGS. 42/2004)**

i) **POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

j) **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

k) **DIRITTO ALLO STUDIO**

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28 art. 5 comma 1, lettere g), h)

2) FUNZIONI CONFERITE AI COMUNI E ALLE LORO FORME ASSOCIATIVE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2

a) **SPORT**

- Diffusione della cultura della pratica sportiva e delle attività motorie; Concessione dei contributi per la promozione sportiva e motorio - ricreativa e per le manifestazioni sportive: a) per il finanziamento d'iniziativa, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti; b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive; c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale e turistico; d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone disabili (l.r. 3/99)

b) **CULTURA**

- Promozione delle attività culturali di cui all'art. 102 l.r. 3/99

c) **DIRITTO ALLO STUDIO**

- funzioni di cui alla l.r. 16-12-2002 n. 28, art. 5 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f)

3) FUNZIONI CONFERITE ALLE NUOVE PROVINCE DI CUI ALLA L. 56/2014 AI SENSI DELL'ART. 4a) **AMBIENTE:**

- **RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO:** Funzioni amministrative in materia di concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi di cui all'art. 68 comma 1 lettera i) l.r. 3/99

b) **FUNZIONI AMMINISTRATIVE LAGO TRASIMENO DI CUI ALLA L.R. 39/1980** ad esclusione della gestione e regolazione delle opere idrauliche

c) **TRASPORTI**

- Funzioni ex art. 76 L.R. 2-3-1999 n. 3

d) **VIABILITÀ REGIONALE**

- Gestione della rete stradale (interventi di nuova costruzione e ordinaria e straordinaria manutenzione) sulla base della programmazione regionale e delle disposizioni per la sicurezza stradale (LR 8/2014)

- Attività di gestione amministrativa connessa con le infrastrutture stradali e autorizzazioni di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo codice della strada) (ordinanze di limitazione del traffico, autorizzazioni per trasporti eccezionali, autorizzazioni e nulla osta per competizioni e manifestazioni lungo strade regionali, provinciali e comunali)

- Classificazione amministrativa delle strade di competenza ai sensi della normativa vigente

e) **CONTROLLO E VIGILANZA IMPIANTI TERMICI (EX DPR 74/2013)**

ALLEGATO B

I. FUNZIONI IN MATERIA DI BOSCHI E TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

(legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

- a) autorizzazioni per la realizzazione di interventi fatto salvo quanto disposto dall'art. 127 della l.r. 1/2015;
- b) tabellazione delle strade e piste sulle quali è vietata la circolazione nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici e nei boschi;
- c) individuazione delle aree nelle quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare;
- d) esame dei ricorsi avverso le sanzioni;
- e) rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela e raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela in aree diverse da quelle indicate all'articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001, come modificata dalla presente legge;
- f) autorizzazioni all'impianto di talune specie arboree, secondo quanto indicato all'articolo 15 della l.r. 28/2001;
- g) autorizzazioni in deroga alle prescrizioni in materia di incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della l.r. 28/2001;
- h) tenuta dell'elenco delle ditte boschive e degli operatori forestali;
- i) funzioni amministrative concernenti l'imposizione, l'esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico;
- j) rilascio di certificati di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione.

II. FUNZIONI IN MATERIA AGRICOLA

- a) riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e di imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato e integrato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, ai fini dell'applicazione delle norme nazionali, regionali, provinciali, comunali, vigenti;
- b) attestazione all'Ufficio del Registro del mantenimento benefici fiscali a favore del coltivatore diretto ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) controllo in ordine al compendio unico sul rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'articolo 7 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione di ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;
- e) attività istruttoria relativa ad interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito di calamità naturali ai sensi del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche e integrazioni;
- f) attività connesse al servizio a favore Utenti Motori Agricoli con esclusione delle funzioni previste dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 8 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 7, comma 2 e dall'articolo 8 del Regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 e delle funzioni previste dal D.M. 26 febbraio 2002;
- g) attività istruttoria relativa alle rilevazioni statistiche (campionarie e periodiche) in agricoltura;
- h) parere relativo alla estinzione anticipata, alla restrizione ipotecaria ed accollo operazioni creditizie agrarie agevolate ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385;
- i) verifica della idoneità tecnico-produttiva dei vigneti, ai fini della rivendicazione della produzione di vini a D.O./I.G. ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;
- j) accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianto e nuovi impianti ai sensi del Regolamento C.E. n. 1234 del 22 ottobre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- k) autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, disciplinati dagli articoli 25 e 26 del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290;
- l) controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- m) individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- n) vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982,

n. 203;
o) funzioni in materia di agriturismo.

III. FUNZIONI IN MATERIA DI FUNGHI E TARTUFI

- a) autorizzazioni alla raccolta di funghi a particolari categorie di raccoglitori ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21 febbraio 2000, n. 12 e ai non residenti in Umbria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge;
- b) irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle disposizioni non comprese nel Titolo II della l.r. 12/2000 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della medesima legge;
- c) attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6;
- d) approvazione della delimitazione del comprensorio consorziato di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 6/1994;
- e) limitazione o temporanea sospensione della raccolta, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, della l.r. 6/1994;
- f) rilascio tesserini di autorizzazione alla raccolta ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. n. 6/1994;
- g) istituzione di appositi albi, nei quali sono iscritte le tartufaie controllate e coltivate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 6/1994;
- h) mappatura delle zone particolarmente vocate alla diffusione della tartuficoltura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 6/1994;
- i) funzioni amministrative in materia di sanzioni ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della l.r. 6/1994;
- j) funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni e integrazioni, compresa la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 6/1994;
- k) iniziative di tutela, di valorizzazione ed incremento del patrimonio tartuficolo, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 6/1994.

IV. FUNZIONI IN MATERIA DI BONIFICA NEI TERRITORI OVE NON OPERANO I CONSORZI DI BONIFICA (L.R. 30/2004 E S.M. E I.)

- a) la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;
- b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
- c) le opere di difesa idrogeologica;
- d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
- e) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;
- f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- g) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;
- h) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;
- i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- j) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

ALLEGATO C

FUNZIONI ESERCITATE IN FORMA ASSOCIATA DAI COMUNI, CON LE FORME DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

a) **FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2013, N. 13 (TESTO UNICO IN MATERIA DI TURISMO)**

b) **FUNZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI (DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI)**

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Paparelli, deliberazione 9 febbraio 2015, n. 140, atto consiliare n. 1812 (IX Legislatura);

— assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 18 febbraio 2015;

— testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente il 23 marzo 2015, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Barberini per la maggioranza e dal consigliere Nevi per la minoranza (Atto n. 1812/BIS);

— esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con emendamenti, nella seduta del 26 marzo 2015, deliberazione n. 414.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie e strumentali - Servizio Attività generali della Giunta e promulgazione leggi - Sezione Attività amministrativa per la promulgazione delle leggi e l'emanazione dei decreti e atti del Presidente, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, commi 1 e 4:

— La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Si riporta il testo dell'art. 118, come modificato dalle leggi costituzionali 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248) e 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95):

«Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.»

— La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (pubblicata nella G.U. 7 aprile 2014, n. 81), è stata modificata ed integrata con i decreti leggi 24 aprile 2014, n. 66 (in G.U. 24 aprile 2014, n. 95), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23 giugno 2014, n. 143) e 24 giugno 2014, n. 90 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2014, n. 190).

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 85, 88, 91 e 96:

«Art. 1.

Omissis.

85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni fondamentali:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

e) gestione dell'edilizia scolastica;

f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Omissis.

88. La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Omissis.

91. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze.

Omissis.

96. Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

b) il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali; l'ente che subentra nei diritti relativi alle partecipazioni societarie attinenti alla funzione trasferita può provvedere alla dismissione con procedura semplificata stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività; sono trasferite le risorse incassate relative a pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei rapporti trasferiti;

d) gli effetti derivanti dal trasferimento delle funzioni non rilevano, per gli enti subentranti, ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento, nonché di ogni altra disposizione di legge che, per effetto del trasferimento, può determinare inadempimenti dell'ente subentrante, nell'ambito di variazioni compensative a livello regionale ovvero tra livelli regionali o locali e livello statale, secondo modalità individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, che stabilisce anche idonei strumenti di monitoraggio.

Omissis.».

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

— La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112" è pubblicata nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15.

— Per il testo dell'art. 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

Note all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, recante "Testo unico in materia di turismo" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), è il seguente:

«Articolo 6

Funzioni conferite alle unioni speciali di comuni.

1. I comuni esercitano in forma obbligatoriamente associata mediante le unioni speciali di comuni, di seguito Unioni speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le seguenti funzioni:

a) informazione e accoglienza turistica, sulla base di indirizzi, criteri e standard stabiliti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del presente testo unico. Al fine di garantire omogeneità dell'informazione e dei servizi su tutto il territorio regionale, alla Regione compete il coordinamento, anche tecnico, delle funzioni, ivi compresa la definizione della consistenza e della dislocazione degli uffici di informazione e accoglienza turistica di area vasta;

b) integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);

c) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) e cura dei relativi elenchi da trasmettere mensilmente alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT;

d) raccolta e trasmissione alla Regione dei dati statistici mensili sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi impartiti nell'ambito del sistema statistico regionale, nazionale ed europeo;

e) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive e conseguente rilascio dei cartellini vidimati e della tabella riepilogo prezzi;

f) raccolta e redazione delle informazioni turistiche locali ai fini dell'implementazione del portale turistico regionale e connesso sviluppo delle attività on line;

g) vigilanza e controllo, ivi compresa la lotta all'abusivismo, sulle strutture e le attività ricettive, sull'attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, sull'esercizio delle professioni turistiche, nonché sulle attività connesse alla statistica sul turismo;

h) realizzazione di specifici progetti in materia di valorizzazione dell'offerta turistica locale, approvati dalla Giunta regionale ed espressamente affidati all'Unione speciale.».

— La legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, recante "Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2009, n. 58.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Per la legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

Note all'art. 5:

— La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 29 dicembre 2014, n. 300.

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 611, 612, 613 e 614:

«Art. 1

Omissis.

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Omissis.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 85 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 1, comma 96 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali" è pubblicato nella G.U. 12 novembre 2014, n. 263.

Nota all'art. 7, comma 1:

— Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176).

Si riporta il testo dell'art. 14, comma 31, sostituito da ultimo dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (in G.U. 7 aprile 2014, n. 81):

«Art. 14

Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

Omissis.

31. Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite.

Omissis.».

Nota all'art. 8, alinea:

— La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante "Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali: 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), 24 marzo 2000, n. 27 (in S.O. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), 23 luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34), 23 dicembre 2011, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), 25 luglio 2012, n. 11 (in B.U.R. 27 luglio 2012, n. 33) e 21 gennaio 2015, n. 1 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6).

Il testo vigente degli artt. 2, comma 1, 5, commi 3 e 4, 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 2, lett. c), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Modalità di attuazione.

1. Per il perseguimento delle finalità generali che precedono, la Regione agisce in coordinamento con le iniziative dello Stato e dei suoi Enti ed Aziende, operanti sul territorio regionale e favorisce la cooperazione con le Province, i Comuni, *le unioni di comuni territorialmente interessate* e gli altri Enti ed Istituti interessati, anche mediante la definizione di accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa.

Omissis.

Art. 5
Piano regionale delle Aree naturali protette.

Omissis.

3. Il piano regionale delle Aree naturali protette, definito con la partecipazione delle Province, *le unioni di comuni territorialmente interessate* e dei Comuni, è approvato dal Consiglio regionale ed indica ed individua i territori ove realizzare Aree naturali protette.

4. Il piano regionale individua e classifica altresì le aree naturali di interesse locale, per le quali le Amministrazioni provinciali, sentiti i Comuni e *le unioni di comuni territorialmente interessate*, hanno deliberato di istituire Aree naturali protette di interesse provinciale ed i Comuni Aree naturali protette di loro interesse con richiesta di inserimento nel piano regionale. L'inserimento nel piano stesso, con la classificazione delle aree naturali protette di interesse provinciale e comunale, è predisposto dalla Giunta regionale in base a valutazione di merito della proposta pervenuta.

Omissis.

Art. 8
Individuazione del soggetto gestore dell'Area naturale protetta.

1. L'individuazione del soggetto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), avviene tra i seguenti:

a) l'unione di comuni di cui alla normativa regionale, nel cui territorio è ricompresa l'Area naturale protetta. Nel caso in cui il territorio dell'Area naturale protetta sia ricompreso in più di un'unione di comuni, il soggetto gestore è l'unione nella quale è presente la superficie più estesa;

Omissis.

Art. 9
Comunità dell'Area naturale protetta.

Omissis.

2. La Comunità dell'Area naturale protetta è costituita:

Omissis.

c) dal Presidente dell'unione di comuni, nell'ipotesi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 8;

Omissis.».

Nota all'art. 9:

— La legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 29 dicembre 2011, n. 61), è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali: 4 aprile 2012, n. 7 (in S.O. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2012, n. 15), 9 aprile 2013, n. 8 (in S.O. n. 3 B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18), 12 luglio 2013, n. 13 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 17 luglio 2013, n. 32), 18 ottobre 2013, n. 27 (in B.U.R. 23 ottobre 2013, n. 48), 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39) e 29 dicembre 2014, n. 29 (in B.U.R. 30 dicembre 2014, n. 61).

Note all'art. 10, alinea e parte novellistica:

— Il testo vigente degli artt. 9, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11, recante "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 22 maggio 2013, n. 24), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9
Statuto e regolamento di organizzazione.

1. Il funzionamento e l'organizzazione dell'AURI sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento di organizzazione.

2. Lo Statuto, *nel rispetto dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148* e il regolamento di organizzazione sono approvati dall'Assemblea dell'AURI con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei comuni che compongono l'Assemblea stessa che rappresenti anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.

3. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione e funzionamento degli organi dell'AURI, nel rispetto delle disposizioni della presente legge. In particolare, lo Statuto deve:

a) stabilire in nove il numero di componenti il Consiglio direttivo compreso il Presidente;

b) prevedere che i Sindaci dei due comuni di maggiori dimensioni demografiche della Regione sono componenti di diritto del Consiglio direttivo;

c) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

d) garantire nel Consiglio direttivo una adeguata rappresentanza alle diverse aree territoriali della Regione, anche con riferimento ai comuni in cui insistono i maggiori impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

d bis) prevedere nel Consiglio direttivo una rappresentanza di comuni per ciascuna provincia quale ente di area vasta di cui alla l. 56/2014 non inferiore a un terzo dei componenti del Consiglio direttivo stesso.

4. Lo Statuto individua la sede legale dell'AURI e può prevedere che l'Assemblea organizzi i propri lavori, in particolare ai fini di cui all'articolo 19, anche mediante proprie articolazioni interne territoriali di dimensioni non inferiori a quelle degli ambiti di cui all'Allegato A, lettera A) della Delib.C.R. 16 dicembre 2008, n. 274.

5. Lo Statuto prevede, inoltre, le forme di informazione e consultazione della popolazione, nonché di concertazione in ordine agli atti fondamentali con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10.

Art. 15

Conferimento delle funzioni degli A.T.I.

1. Sono conferite all'AURI, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti.

2. *Le funzioni in materia di politiche sociali, nel rispetto della l.r. 26/2009, e le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 6 della l.r. 13/2013 sono esercitate dai comuni con le forme associative previste dalla normativa vigente.*

Art. 16

Soppressione degli A.T.I.

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 68 della L.R. n. 18/2011, sopprime gli Ambiti territoriali integrati di cui al Capo III del Titolo II della L.R. n. 23/2007, con le modalità di cui al presente articolo.

[2. *Ciascun A.T.I. continua ad esercitare le funzioni in materia di politiche sociali e turismo di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2007, anche in riferimento a parti del proprio territorio, fino alla data di approvazione di tutti i regolamenti di organizzazione e funzionamento delle Unioni speciali di comuni di cui alla L.R. n. 18/2011 ricadenti nel proprio territorio.*

3. *L'esercizio da parte delle Unioni speciali di comuni delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 avviene, per ciascuna Unione speciale di comuni, dalla data di approvazione del proprio regolamento di organizzazione e funzionamento.*] Abrogato.

4. Gli A.T.I. continuano a esercitare le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

5. Il conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 23/2007 in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti avviene dalla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI.

6. Ciascun A.T.I. è soppresso dal momento della realizzazione di tutte le seguenti condizioni:

a) *esercizio delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo in forma associata da parte dei comuni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera d bis);*

b) *conferimento all'AURI delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti;*

c) *trasferimento del personale di ruolo degli A.T.I. all'AURI o ai comuni.*

Art. 17

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte delle Unioni speciali di comuni.

1. *Gli A.T.I. approvano una ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, in particolare delle risorse umane, finanziarie e strumentali a qualunque titolo a disposizione degli stessi per lo svolgimento delle funzioni in materia di politiche sociali e turismo, ai fini del trasferimento o della assegnazione delle risorse stesse ai comuni in forma associata.*

[2. *Gli A.T.I., entro trenta giorni dalla approvazione della ricognizione di cui al comma 1, avviano le procedure per stipulare specifici accordi con le Unioni speciali di comuni e i comuni interessati per il trasferimento o la assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle Unioni speciali di comuni o ai comuni interessati. La stipula degli accordi avviene sulla base della ricognizione di cui al comma 1, dell'individuazione delle dotazioni umane e strumentali di cui all'articolo 12, comma 2 della L.R. n. 18/2011 e nel rispetto del vigente sistema di relazioni sindacali.*

3. *Nelle more delle procedure per la stipula degli accordi di cui al comma 2, le Unioni speciali di comuni si avvalgono delle risorse umane, finanziarie e strumentali indicate nella ricognizione di cui al comma 1.*] Abrogato.

Art. 18

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli A.T.I. da parte dell'AURI.

[1. *Dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, e fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo dell'AURI stesso, il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della regione svolge tutte le attività relative all'AURI, necessarie al fine:*

a) *dell'insediamento dell'Assemblea;*

b) *dell'approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione;*

c) *dell'insediamento del Consiglio direttivo;*

d) *dell'avvio delle procedure per l'individuazione del Revisore unico dei conti;*

e) *di garantire l'esercizio delle funzioni dell'AURI in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti, provvedendo a effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione degli A.T.I. per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.*

2. *Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della regione si avvale delle strutture tecniche degli A.T.I.*

3. *In caso di assenza o impedimento del Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della regione svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 8 il Sindaco del comune di dimensioni demografiche immediatamente inferiore.*] Abrogato.

4. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, il Presidente del CAL di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) convoca l'Assemblea dell'AURI ai fini dell'insediamento dell'Assemblea stessa che deve avvenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI.

5. In caso di mancata convocazione entro il termine di cui al comma 4, l'Assemblea dell'AURI è convocata dal Presidente della Giunta regionale.

5-bis. Ciascun A.T.I. provvede, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del decreto di istituzione dell'AURI di cui all'articolo 3, comma 1, ad effettuare la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e, in particolare, delle risorse umane, strumentali e finanziarie a qualunque titolo a disposizione dell'A.T.I. stesso per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizio idrico integrato e servizio di gestione integrata dei rifiuti.

6. L'Assemblea dell'AURI, entro sessanta giorni dalla data di insediamento dell'Assemblea stessa, elegge il Consiglio direttivo e approva lo Statuto, il regolamento di organizzazione e la ricognizione di cui al comma 5-bis.

7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all'articolo 16 della L.R. n. 23/2007.

[8. In caso di mancata elezione del Presidente dell'AURI, fino alla sua elezione svolge le funzioni di Presidente il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche della Regione.] Abrogato.

9. Dalla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 6 sono conferite all'AURI le funzioni già esercitate dagli A.T.I. in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti e l'AURI subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli A.T.I. relativi alle medesime funzioni.

10. Dal primo giorno del mese successivo all'approvazione dello Statuto e del regolamento di organizzazione di cui al comma 6:

a) il personale a tempo indeterminato individuato nella ricognizione di cui al comma 1, lettera e), approvata dall'Assemblea ai sensi del comma 6, è trasferito all'AURI, con mantenimento del trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibile con le disposizioni normative e contrattuali vigenti;

b) l'AURI subentra in tutti i rapporti di lavoro individuati nella ricognizione di cui al comma 5-bis e diversi da quelli di cui alla lettera a) in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro naturale scadenza.

11. Fino al termine di cui al comma 10 l'AURI, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale del personale messo provvisoriamente a disposizione dagli A.T.I.

Art. 19

Disposizioni transitorie relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti.

1. I Piani d'ambito relativi agli A.T.I. di cui alla L.R. n. 23/2007 adottati alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all'articolo 4 sono approvati dall'Assemblea di cui all'articolo 7.

2. Le previsioni dei Piani di ambito già approvati definitivamente dagli A.T.I. alla data di insediamento di tutti gli organi dell'AURI di cui all'articolo 4 o approvati dall'Assemblea ai sensi del comma 1 si applicano sino alla approvazione del Piano di ambito dell'intero territorio regionale da parte dell'Assemblea dell'AURI.

3. Dalla data di insediamento di tutti gli organi di cui all'articolo 4 l'AURI subentra agli A.T.I. nelle convenzioni e nei contratti di affidamento in essere, nonché nelle procedure per l'affidamento del servizio eventualmente già avviate alla medesima data, fermo il bacino territoriale di riferimento.

4. L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2016, all'adozione e approvazione del Piano d'ambito per il servizio idrico e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti relativi all'intero territorio regionale, previa ricognizione dell'impiantistica esistente e individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi, nonché procedendo al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi in modo da allineare le scadenze delle gestioni stesse.

5. Ai fini di cui al comma 4, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'effettivo allineamento delle scadenze delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, gli A.T.I. e l'AURI affidano la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti per un periodo non superiore alla durata massima dei contratti in essere nel territorio regionale al momento dell'affidamento stesso.

Art. 21

Norma finale.

1. In materia di politiche sociali e turismo, dal momento dell'esercizio delle funzioni da parte dei comuni in forma associata, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi generali che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti ai comuni in forma associata.

2. In materia di servizio idrico e di gestione dei rifiuti, dal momento del conferimento all'AURI delle funzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 5, le leggi regionali, i regolamenti e gli atti amministrativi che fanno riferimento agli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.) si intendono riferiti all'AURI.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.».

— Il decreto legge 19 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (pubblicato nella G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216).

Si riporta il testo del testo dell'art. 3-bis, comma 1-bis inserito dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294) e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300):

«Art. 3-bis.

Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali

Omissis.

1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Qualora gli enti locali non aderiscano ai predetti enti di governo entro il 1° marzo 2015 oppure entro sessanta giorni dall'istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi. Gli enti di governo di cui al comma 1 devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e le loro deliberazioni sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali. Nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio. Il piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966. Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house.».

— Per la legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

— Per la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26, si vedano le note all'art. 3, comma 1.

— Per il testo dell'art. 6 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13, si vedano le note all'art. 3, comma 1.

— La legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20, recante "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" è pubblicata nel B.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59.

Nota all'art. 11:

— La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante "Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)" (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), è stata modificata e integrata dalle leggi regionali: 16 luglio 2011, n. 17 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36), 31 ottobre 2007, n. 29 (in B.U.R. 7 novembre 2007, n. 48) e 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15).

Il testo vigente degli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 17, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Consiglio di indirizzo.

1. La Giunta regionale, al fine di favorire al livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo coordinato delle azioni di prevenzione e tutela ambientale dei soggetti istituzionali, costituisce il Consiglio di indirizzo. Il Consiglio di indirizzo, in particolare:

a) formula indirizzi e obiettivi in ordine ai piani annuali di attività dell'A.R.P.A., di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a) e ne verifica l'attuazione; esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e eventuali osservazioni;

b) promuove azioni di integrazione programmatica con altri organismi, enti e associazioni che si occupano di promozione e tutela dell'ambiente;

c) convoca almeno una volta all'anno, apposita conferenza regionale, con il contributo di enti, associazioni sindacali e ambientaliste ed organizzazioni di categoria, per elaborare proposte e programmi da sottoporre alla Giunta regionale.

2. Il Consiglio di indirizzo è composto da:

a) l'assessore regionale all'ambiente con funzioni di Presidente;

b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;

c) *Il Presidente della Provincia di Perugia o un suo delegato;*

d) *Il Presidente della Provincia di Terni o un suo delegato;*

e) tre sindaci, o loro delegati, designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Umbria);

f) un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale.

Art. 6

Organi dell'A.R.P.A. e sua organizzazione.

1. Sono organi dell'A.R.P.A.:

a) il Direttore generale;

b) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'A.R.P.A. è articolata in una direzione generale e in due dipartimenti *territoriali*.

3. L'assetto organizzativo dell'A.R.P.A., nonché funzioni e dimensionamento delle sue strutture, sono definiti nel regolamento di cui all'art. 7, comma 3, lett. c).

Art. 7

Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti in possesso di ido-

neo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno cinque anni, maturata sia in ambito pubblico che privato.

2. Al Direttore generale competono i poteri di gestione, amministrazione e di rappresentanza legale dell'A.R.P.A. ed è responsabile delle attività dell'Agenzia e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.

3. Il Direttore generale provvede in particolare:

a) alla predisposizione dei piani annuali di attività, sulla base degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e previo parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 11;

b) alla predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

c) all'approvazione del regolamento di organizzazione che definisce la dotazione organica complessiva, l'assetto organizzativo generale costituito dalla macrostruttura in conformità con quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, nonché le modalità dell'articolazione delle strutture operative da attuare con successivi atti di organizzazione, seguendo criteri di massima flessibilità ed integrazione;

d) alla definizione ed al coordinamento delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza e supporto dell'A.R.P.A. sulla base degli indirizzi e delle direttive stabilite dalla Giunta regionale;

e) alla assegnazione, sulla base del piano annuale di attività, delle dotazioni finanziarie e strumentali ai dipartimenti *territoriali* e agli altri centri di responsabilità amministrativa definiti in sede di predisposizione del bilancio preventivo, previo parere del comitato tecnico di coordinamento;

f) alla gestione del personale e del patrimonio;

g) alla redazione di una relazione annuale sulle attività dell'A.R.P.A., da inviare alla Giunta regionale ed al Consiglio di indirizzo.

4. Il Direttore generale è assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, previa verifica dei risultati raggiunti.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è a tempo pieno.

Art. 10

Dipartimenti territoriali.

1. *I Dipartimenti coprono ambiti territoriali sovra-comunali il cui livello, sovra o sotto-provinciale, viene definito dal regolamento di organizzazione dell'Agenzia.*

2. *Ciascun Dipartimento, nell'ambito territoriale di competenza, assicura l'espletamento dei compiti indicati all'articolo 2, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, lett. c) e provvede in particolare alle attività operative di controllo e vigilanza sul territorio.*

3. I Dipartimenti *territoriali*, per il supporto alle funzioni di competenza delle Province, svolgono la propria attività sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 2.

4. A ciascun dipartimento è preposto un direttore che ha la responsabilità della struttura dipartimentale nominato dal direttore dell'A.R.P.A. tra esperti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza tecnico-scientifica nelle materie di competenza dipartimentale, sentito il parere della Giunta regionale.

5. Al Direttore del Dipartimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5.

Art. 11

Comitato tecnico di coordinamento.

1. Il Comitato tecnico di coordinamento è composto dal direttore dell'A.R.P.A. dai direttori dei dipartimenti *territoriali* e dai dirigenti responsabili a livello centrale e periferico delle articolazioni funzionali dell'A.R.P.A., come definite dal regolamento.

2. Il Comitato è presieduto dal direttore dell'A.R.P.A. e si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga necessario ovvero lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.

3. Il Comitato ai fini del coordinamento dell'attività di supporto e di consulenza tecnico-scientifica per tutti i livelli organizzativi e territoriali dell'A.R.P.A., esprime i pareri previsti all'articolo 7, comma 3, lettere a), c) ed e), cura l'integrazione ed il coordinamento con le Unità sanitarie locali per le aree comuni di intervento, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. A tal fine, i responsabili dei dipartimenti di prevenzione delle Unità sanitarie locali e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale partecipano alle riunioni del Comitato quando siano esaminati argomenti di interesse comune e limitatamente alla trattazione degli stessi.

Art. 17

Norma transitoria.

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61, all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali sono attribuiti le funzioni, il personale, i beni mobili ed immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali, nonché il personale, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei servizi delle Unità sanitarie locali adibiti in via prevalente alla attività di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, in servizio alla data del 18 gennaio 1994. Nelle more degli effettivi trasferimenti dei beni lo svolgimento delle attività dei presidi permane nelle sedi dagli stessi attualmente utilizzate.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede al trasferimento all'A.R.P.A. ed alle sue articolazioni territoriali delle funzioni, del personale, dei beni, delle attrezzature e della dotazione finanziaria di cui al comma 1, previa specifica individuazione da effettuarsi da parte delle Aziende sanitarie di concerto con la Giunta regionale, con le conseguenti variazioni di organico e di bilancio, con le modalità stabilite nel protocollo generale per la mobilità di personale definito con le organizzazioni sindacali confederali.

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

a) i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle Unità sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

- b) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- c) [il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali].
4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2:
- a) definisce gli schemi di convenzione di cui all'articolo 3, comma 3 e all'articolo 4, comma 3;
- b) fissa le direttive per la stesura dei piani di attività, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in conformità ai contenuti dell'atto di cui all'art. 1, comma 3;
- c) costituisce con proprio atto il Consiglio di indirizzo di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua la ricognizione prevista all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 e su tale base definisce la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'A.R.P.A. e delle sue articolazioni territoriali.
6. Qualora alla data del 31 dicembre 1998 non sia stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 45, comma 3, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, il direttore dell'A.R.P.A., sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, in cui sono individuati modalità e termini per la omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'A.R.P.A. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale.
7. Le convenzioni in atto, con cui vengono assicurate prestazioni necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite, restano in vigore e sono assunte dall'A.R.P.A.
8. Il Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2, procede alla stipula delle convenzioni con le Province di Perugia e Terni.
9. Il direttore dell'A.R.P.A., entro trenta giorni dalla sua nomina, provvede a nominare i direttori dei dipartimenti *territoriali* ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e nei successivi trenta giorni approva il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).

Note all'art. 12, commi 4, 8, 9, 14 e 15:

— Il testo dell'art. 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32), è il seguente:

«Art. 16
Potere sostitutivo.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di cui al comma 2.

2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all'ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 11, lett. a) e 14 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 6 luglio 2012, n. 156), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2012, n. 189), come modificato dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255):

«Art. 2
Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

Omissis.

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunemente denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Omissis.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

Omissis.».

— Per la legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

— Il testo dell'art. 63, comma 3 legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (si veda la nota all'art. 9), è il seguente:

«Art. 63
Soppressione delle comunità montane.

Omissis.

3. Le comunità montane, ancorché sciolte, continuano ad esercitare le funzioni conferite con la presente legge alle unioni speciali di comuni fino alla data di adozione dello statuto di ciascuna unione ai sensi dell'articolo 11 e all'Agenzia forestale regionale fino alla data di trasferimento del personale nei ruoli dell'Agenzia stessa ai sensi dell'articolo 69 comma 3.».

— Per il testo dell'art. 1, comma 91 della legge 7 aprile 2014, n. 56, si vedano le note all'art. 1, commi 1 e 4.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (si veda la nota all'art. 5), modificato ed integrato dal decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 (in G.U. 31 dicembre 2014, n. 302), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 (in G.U. 28 febbraio 2015, n. 49):

«Art. 1

Omissis.

426. In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Omissis.».

— Il testo dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38, recante "Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento" (pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2007, n. 56), è il seguente:

«Art. 3
Procedure di reclutamento.

Omissis.

2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere, per il triennio 2014-2016, nel rispetto del limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, della programmazione dei fabbisogni di personale e nei limiti dei posti disponibili in organico, una riserva di posti per coloro che hanno maturato, dalla data del 1° gennaio 2003 alla data di emanazione del bando, esperienze professionali per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati dagli Enti e/o società di cui al comma 1, previa procedure selettive pubbliche ovvero procedure di avviamento al lavoro equiparate o procedure attivate dalle società strumentali partecipate dalla Regione in conformità alla normativa vigente, secondo apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.

Omissis.».

— La legge regionale 4 aprile 2014, n. 5, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 5 aprile 2014, n. 17.

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali" (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17), è il seguente:

«Art. 2
(Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane
Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)

Omissis.

4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell'articolo 75 della l.r. 18/2011, alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere per il personale di cui al comma 1, sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria.

Omissis.».

— Il testo vigente dell'art. 15, comma 1-ter della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, recante "Norme in materia di bonifica" (pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 2004, n. 57), come modificato dalle leggi regionali 7 agosto 2014, n. 16 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 13 agosto 2014, n. 39), 30 marzo 2015, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 31 marzo 2015, n. 17) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15
Consiglio di amministrazione.

Omissis.

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, onnicomprensivo, *fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative agli impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio* pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo onnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

Omissis.».

Note all'art. 15, commi 1 e 3:

- Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 3.
 - La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30, recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" è pubblicata nel B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.
 - La legge regionale 11 maggio 2007, n. 12, recante "Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche" è pubblicata nel B.U.R 16 maggio 2007, n. 21.
 - La legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15, recante "Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 29 ottobre 2008, n. 48.
 - La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 25 maggio 1994, n. 22.
 - La legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "Testo unico governo del territorio e materie correlate" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 28 gennaio 2015, n. 6.
 - La legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5, recante "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche" è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R 3 febbraio 2010, n. 6,.
 - La legge regionale 2 maggio 1980, n. 39, recante "Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza" è pubblicata nel B.U.R 7 maggio 1980, n. 29.
 - La legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, recante "Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 25 novembre 1998, n. 69.
 - Per la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 si veda la nota all'art. 9.
 - La legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142)" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R 1 agosto 2007, n. 34.
 - La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante "Norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale" è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42).
- Il testo degli artt. 29 e 33, come modificato ed integrato dalla legge regionale 19 giugno 2006, n. 9 (in B.U.R. 23 giugno 2006, n. 30, E.S.), è il seguente:

«Art. 29
Criteri per la concessione di incentivi alle forme associative.

1. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la corresponsione degli incentivi alle diverse forme di gestione associata, tenendo conto prioritariamente della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata oltreché della popolazione interessata.
2. Il programma prevede l'erogazione di contributi ordinari annuali, da erogarsi all'atto del conferimento delle funzioni alle Comunità montane, all'atto della costituzione di unioni di comuni e di associazioni intercomunali ovvero in sede di prima attuazione della presente legge per quelle unioni, associazioni, o Comunità montane, che all'entrata in vigore della presente legge siano già state costituite e/o gestiscono in forma associata funzioni e/o servizi.
3. Nella determinazione dell'importo dei contributi ordinari è prevista in ogni caso una maggiorazione per le unioni e le Comunità montane.
4. È prevista in ogni caso una maggiorazione per le forme associative delle quali fanno parte comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in ragione del numero degli stessi e avuto riguardo in particolare alla gestione associata dei servizi educativi-scolastici e socio-sanitari quando in essa è preminente lo scopo di favorire la permanenza di tali servizi nei comuni di minore dimensione demografica.
5. Nella determinazione dell'importo del contributo ordinario, sono preferite le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti. Il contributo ordinario si computa con esclusivo riferimento alle funzioni ed ai servizi svolti effettivamente in forma associata da almeno i tre quinti dei comuni ricompresi nella Comunità montana, e dalla totalità degli stessi nell'unione o nell'associazione.
6. [In caso di mutamento di confini o costituzione di una nuova unione o associazione intercomunale che ricomprenda comuni che già avevano fruito di incentivi all'esercizio associato di funzioni, i criteri di durata di cui al comma 2, tengono conto anche del periodo delle precedenti erogazioni].
7. I contributi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse nell'anno precedente, laddove non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi.
8. Il programma può prevedere altresì l'erogazione di contributi straordinari concessi sulla base di specifiche richieste connesse a programmi e progetti di particolare rilevanza per lo sviluppo delle funzioni e dei servizi in forma associata avanzate dalla Comunità montana o dalla unione di comuni.

9. La concessione dei contributi ordinari e straordinari in ogni caso è effettuata nei limiti delle previsioni annuali di bilancio. Se il totale dei contributi massimi, erogabili sulla base delle domande presentate, eccede le risorse finanziarie impegnabili, il contributo spettante a ciascuno dei richiedenti è ridotto in proporzione.

Art. 33

Elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale.

1. Al fine di favorire la costituzione delle forme di gestione associata previste dalla presente legge, la Regione può fornire assistenza tecnica per l'impostazione delle questioni istituzionali e l'elaborazione dei relativi atti, e può erogare agli enti locali, che abbiano specificamente deliberato in proposito, contributi destinati a concorrere alle spese sostenute per l'elaborazione di studi di fattibilità e di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.».

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (si veda la nota all'art. 5):

«Art. 1

Omissis.

424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Omissis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1) e 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».